

**Allegato "A" al Rep. 46.593/12306.**

**STATUTO**

**DELLA FONDAZIONE "SISTEMA TOSCANA"**

**PARTE I**

**COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori la Fondazione "SISTEMA TOSCANA".

La Fondazione ha sede legale in Firenze.

**Art. 2 - Finalità**

Per effetto di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana 3 luglio 2016 n. 59, e nei termini ivi contemplati, la Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:

- a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;
- b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
- c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
- d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
- e) la promozione e la valorizzazione dell'identità toscana.

La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi "in house providing".

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, opera con criteri di imprenditorialità nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle finalità che la caratterizzano.

**Art. 3 - Attività**

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) compiere tutti gli atti e negozi, anche immobiliari o finanziari, utili al raggiungimento dei fini statutari;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) concludere accordi di partenariato e stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, ovvero concorrere alla loro costituzione;

e) promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni e tutte le iniziative idonee a favorire il perseguimento delle proprie finalità;

f) svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana.

La Fondazione Sistema Toscana definisce i propri programmi di attività secondo criteri di economicità ed attua una politica di pianificazione integrata con l'attività della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo.

## **PARTE II**

### **FINANZE E PATRIMONIO**

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, effettuati dai fondatori;

b) da tutti i beni, mobili e immobili, acquistati dalla Fondazione con la propria disponibilità;

c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità da quant'altro pervenga alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione conferiti al patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 5 - Fondo di gestione**

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie la Fondazione si avvale del fondo di gestione, costituito da:

a) rendite derivanti dal proprio patrimonio;

b) contributi del fondatore Regione Toscana;

c) contributi ed erogazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;

d) somme derivanti da eventuali donazioni o eredità non espressamente destinate al fondo di dotazione;

e) proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione sono utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.

La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.

La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo nel rispetto degli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana ricevuti dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

### **PARTE III**

#### **ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 7 - Soci fondatori**

Sono soci fondatori e promotori la Regione Toscana e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

#### **Art. 8 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 9 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da 5 (cinque) consiglieri nominati dal Consiglio Regionale della Toscana.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa regionale vigente.

#### **Art. 10 - Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica

convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori.

Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza. Le convocazioni possono essere effettuate anche con lettera consegnata a mano o tramite fax e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora o il luogo della riunione. In caso di urgenza, può essere convocato tramite telegramma o messaggio di posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

Le adunanze possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente insediato con la presenza di due terzi dei componenti.

Fatte salve le ipotesi in cui l'articolo 11 del presente Statuto prevede una maggioranza più ampia, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti presenti, anche quando alcuni fra questi si astengano o si allontanino. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori.

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Direttore Generale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di Segretario.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare nel verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

a) definire le linee generali dell'attività della Fondazione ed

i relativi obiettivi e programmi, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2;

- b) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti e operazioni finanziarie che si rendano necessarie per l'esecuzione dell'attività;
- c) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
- d) approvare il regolamento interno di cui all'articolo 17;
- e) attribuire deleghe specifiche ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, a:

- a) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione;
- d) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- e) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- f) determinare l'entità del contributo minimo dei soci fondatori;
- g) nominare il Direttore Generale;
- h) nominare, su proposta del Direttore Generale, i dirigenti.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio.

A tale riguardo, il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giurisdizionali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e contratti e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In particolare egli sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni.

Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, cui tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data della loro adozione.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

#### **Art. 13 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il relativo incarico, rinnovabile e revocabile, è attribuito in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione.

Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore Generale sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- a) dirige le attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da questo adottate;
- b) predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione soggetti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) è responsabile dell'organizzazione e del personale e propone al Consiglio di Amministrazione i dirigenti;
- d) può assumere obbligazioni nei limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;
- e) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e cura la redazione dei relativi verbali;
- f) esercita ogni altra funzione gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

#### **Art. 14 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione prescelti fra personalità di comprovata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione. I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione; si esprime in ordine agli obiettivi ed ai programmi generali di attività della Fondazione, nonché su qualsiasi questione gli venga sottoposta dal Consiglio stesso. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Comitato Scientifico, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Comitato stesso.

I componenti del Comitato Scientifico possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa regionale vigente.

#### **Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Collegio è nominato dal Consiglio Regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica cinque anni.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Collegio dei Revisori, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Collegio stesso.

Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei Revisori spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta con riguardo all'entità del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come disposto dalla L.R. 39/2012.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in conformità con le disposizioni della Legge Regionale 20 luglio 2012 n. 39, delle direttive del Consiglio Regionale e degli indirizzi della Giunta Regionale.

La relazione con la quale il Collegio dei Revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

Il Collegio dei Revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

Il Collegio dei Revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65.

Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

#### **PARTE IV**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - Controllo analogo della Regione Toscana**

La Regione Toscana esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo, in conformità a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 44-ter della Legge Regionale 21/2010 dei seguenti atti:

- a) bilancio di previsione;
- b) bilancio di esercizio;
- c) programma annuale di attività;
- d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
- e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- f) atti relativi alla dotazione organica;
- g) contratti di consulenza.

La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui

al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44-bis della legge Regionale 21/2010.

La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.

**Art. 17 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento interno detta norme sull'assetto organizzativo della Fondazione.

**Art. 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 19 - Norma transitoria**

Con l'approvazione del nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori in carica proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza e alla nomina dei nuovi membri.

F. to: Iacopo Di Passio

- " Arianna Buti
- " Errico Pucci
- " Stefano Giovannelli
- " Carlo Iacoviello
- " Mario Buzio notaio (sigillo)

=====